

COMUNE di VAL DELLA TORRE

Provincia di TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicit  di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, cos  come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.

2. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sara' oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione delle imposte comunali sulla pubblicit  e' gestito in forma diretta.

2. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, potra' stabilire che la gestione del servizio, a norma dell'art. 52 del D.L. 15.11.1993 n. 507, sia effettuata in concessione ad apposite aziende speciali o a ditte iscritte all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle Finanze. In questi casi il Consiglio Comunale, con la stessa deliberazione approvera' lo statuto o il capitolato.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovra' inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attivita' svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio dovra' essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

ART. 4
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
(Art. 5 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggettata all'imposta sulla pubblicita' prevista nel presente regolamento.

ART. 5
SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA
(Art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

CAPO II - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'
(Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 6
OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE
(Art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Prima di iniziare la pubblicita' l'interessato e' tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

2. Sara' cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinche' sia sempre assicurata la disponibilita' dei modelli.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 7

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicita' di cui:

- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;

- all'art. 13 - effettuata con veicoli;

- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicita' si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicita' di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;

- all'art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;

- comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;

- comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;

- comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

- comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicita' si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 8

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Entro il 30 giugno 1995, il "Responsabile del servizio" di cui all'art. 3, proporra' alla Giunta Comunale, in applicazione del presente regolamento, il "Piano Generale degli impianti".

2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

ART. 9

TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il piano generale degli impianti prevederà esclusivamente impianti ai margini delle strade.

ART. 10

PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

4) L'autorizzazione:

- per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993);
 - per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n. 507/1993), superiori a 30 giorni;
- sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia;

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 30 giorni.

ART. 11

RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di Lire 50.000.= per diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi e rimborso stampati.

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potra' essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 12 ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE

1. A richiesta degli interessati il Comune puo' provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovra' anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risultera' dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

CAPO IV - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

ART. 13 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadro si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6) Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 14

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(Art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

3) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

4) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune e' tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 15

PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2) L'autorizzazione per la pubblicita' di cui al comma 1 sara' rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 16
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
(Art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 17
TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicita' e' dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui e' affidato il servizio sulla pubblicita', in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 18
RIDUZIONI D'IMPOSTA
(Art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che di seguito si riportano:

a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 19
ESENZIONI DALL'IMPOSTA
(Art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che di seguito si riportano:

a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;

f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 20
GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 21
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso:

a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;

b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI
(Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 22
DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, e' vietata ogni forma di pubblicita'.

2. Per la pubblicita' sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. Per la pubblicita' sui veicoli trovano applicazione:

a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 23
LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicita' eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, e' vietata dalle ore venti, alle ore nove.

2. E' parimenti vietata la pubblicita' con mezzi acustici, in prossimita' di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimita' di scuole pubbliche e di edifici di culto.

3. L'intensita' della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovra' superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

ART. 24
LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. La pubblicita' mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario e' ammessa a condizione che non siano prodotti rifiuti.

CAPO VI - SANZIONI

ART. 25
SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI
(Art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa e' dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita' e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 26

SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste dall'art. 16.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8.

CAPO VII - NORME FINALI

ART. 27

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonche' alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 28
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sara' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 29
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facolta' di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicita' entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 30
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

I N D I C E

CAPO I - NORME GENERALI

| | | |
|--------|-------------------------------|--------|
| ART. 1 | OGGETTO DEL REGOLAMENTO | PAG. 1 |
| ART. 2 | GESTIONE DEL SERVIZIO | PAG. 1 |
| ART. 3 | FUNZIONARIO RESPONSABILE | PAG. 1 |
| ART. 4 | PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA | PAG. 2 |
| ART. 5 | SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA | PAG. 2 |

CAPO II - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

| | | |
|--------|------------------------------|--------|
| ART. 6 | OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE | PAG. 2 |
| ART. 7 | CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE | PAG. 3 |

CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

| | | |
|---------|--|--------|
| ART. 8 | PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI | PAG. 3 |
| ART. 9 | TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI | PAG. 4 |
| ART. 10 | PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI | PAG. 4 |
| ART. 11 | RIMBORSO DI SPESE | PAG. 4 |
| ART. 12 | ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE | PAG. 5 |

CAPO IV - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

| | | |
|---------|---|--------|
| ART. 13 | MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA | PAG. 5 |
| ART. 14 | PAGAMENTO DELL'IMPOSTA | PAG. 6 |
| ART. 15 | PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE | PAG. 6 |
| ART. 16 | RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO | PAG. 7 |
| ART. 17 | TARIFFE | PAG. 7 |
| ART. 18 | RIDUZIONI D'IMPOSTA | PAG. 7 |

| | | |
|---------|---------------------------------|--------|
| ART. 19 | ESENZIONI DALL'IMPOSTA | PAG. 8 |
| ART. 20 | GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA | PAG. 9 |
| ART. 21 | CONTENZIOSO | PAG. 9 |

CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI

| | | |
|---------|---|----------|
| ART. 22 | DIVIETI GENERICI | PAG. 9 |
| ART. 23 | LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA | PAG. 10 |
| ART. 24 | LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI | ✓PAG. 10 |

CAPO VI - SANZIONI

| | | |
|---------|---------------------------------|---------|
| ART. 25 | SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI | PAG. 10 |
| ART. 26 | SANZIONI AMMINISTRATIVE | PAG. 11 |

CAPO VII - NORME FINALI

| | | |
|---------|------------------------------|---------|
| ART. 27 | RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI | PAG. 11 |
| ART. 28 | PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO | PAG. 12 |
| ART. 29 | VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO | PAG. 12 |
| ART. 30 | ENTRATA IN VIGORE | PAG. 12 |